



**COMUNE DI TARANTO**  
**7° SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

Prot. n° 4905/2000

**IL DIRIGENTE**

A richiesta del Rag. Cosimo BLASI

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 47 del 28 Febbraio 1985;

Vista la documentazione che correda la vigente Variante Generale al Piano Regolatore Generale adottata dal Consiglio Comunale di Taranto con delibera n° 324 dei 9 Settembre 1974, approvata con Decreto Regionale n° 421 del 20 Marzo 1978;

Vista la Legge 15.5.1997 n° 127;


Visti gli atti d'Ufficio;

**CERTIFICA**

- che il suolo sito nel territorio di questo Comune individuato in Catasto al Foglio di Mappa 194 P.lla 10 Subalterno 5, Fg. 197 P.lla 5 subalterno 4, Fg. 194 P.lla 4 subalterno 2, così come riportato nello stralcio planimetrico allegato in scala 1:5000, risulta avere la seguente destinazione di P.R.G.:  
"Zona Industriale".
- che lo stesso suolo, in base alla/e sopraindicata/e destinazione/i, è soggetto alle prescrizioni riportate nei n.4.... fogli allegati, costituenti parte integrante di questa stessa certificazione e disciplinate dall'art. 2 della Legge n° 1187/68.

Si rilascia per gli usi consentiti di legge.

Taranto, lì 02.06.2000



**IL DIRIGENTE**  
7° SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Arch. Francesco STOLA)

# COMUNE DI TARANTO

STRALCIO DA P.R.G. scala 1:5000

allegato alla richiesta di certificato di destinazione urbanistica

Richiedente: AGIP PETROLI S.p.A. - Rag. COSIMO BLASI




NORD

identificativi catastali:

2 | FOGLIO 194  
PARTICELLA 4  
SUBALTERNO 2

1 | FOGLIO 194      FOGLIO 197  
PARTICELLA 10    PARTICELLA 5  
SUBALTERNO 5    SUBALTERNO 4



La densità di fabbricazione e i parametri ai quali devono essere uniformati gli interventi costruttivi sono riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo.-

""Ogni intervento nelle zone ferroviarie B3, è subordinato all'adozione ed approvazione, ai sensi di legge di idonei Piani Particolareggiati.""

GRUPPO C-ZONE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE SECONDARIE E TERZIARIE

Art. 31

ZONA INDUSTRIALE (D.M. 27/4/1964)-(C1)

La zona di sviluppo industriale di cui al D.M. 27 Aprile 1964 pubblicato dalla G.U. n° 187 del 31 Luglio 1964 è assoggettata a tutte le disposizioni di cui al D.M. stesso; inoltre essa deve uniformarsi alle Norme di attuazione del Piano di Sviluppo dell'Area Industriale sempre che non siano in contrasto con le presenti norme.-

In particolare si prescrive che dagli studi di carattere urbanistico promossi dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale, e pur sempre all'interno del perimetro che circoscrive la Zona di sviluppo industriale, devono essere individuate le aree da riservare nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 2 Aprile 1968, art. 5, punto 1.-

Gli interventi costruttivi devono attenersi ai parametri riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente testo.

"Nota Bene" - Nel caso di aree inserite nel Piano A.S.I. regolarmente approvato, le indicazioni della presente Variante Generale al P.R.G. - riferite al citato Piano A.S.I. si ritengono ammissibili nella misura in cui le stesse - fatte salve le direttive dello stesso Piano A.S.I. costituiscono una più idonea specificazione - a livelli di P.R.G. Comunale del Piano territoriale, con conseguente apposizione di vincoli ed indicazioni prescrittive proprie di un P.R.G. (quale ad esempio il rispetto degli standards del D.M. 2/4/68 n° 1414, e l'individuazione di aree particolari da salvaguardare.

Rapporti fra la variante generale al P.R.G. di Taranto ed il Piano ASI di

Taranto-


Si prende atto della sentenza della Corte Costituzionale del 21-29 Dicembre 1976 n° 260, attinente l'art. 147 - primo ed ultimo comma - del T.U. 30/6/1967 n° 1523 sul Nucleo di Sviluppo Industriale, nonché di quanto al proposito precisato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n° 2184 del 26/4/77 e contenuto nella delibera del Consiglio Comunale di Taranto n° 708 in data 30/6/77.-

Al proposito si ritiene utile nella presente sede evitare ulteriori disquisizioni sulla natura e validità dei piani territoriali di coordinamento, dei piani regolatori ASI, dei piani regolatori comunali e dei piani dell'art. 27 della legge n° 865/1971; ciò in quanto un discorso completo al riguardo non può prescindere - sul piano delle tendenze urbanistiche e giuridiche - dalla nuova realtà regionale e dalle questioni legati ai problemi proprii delle autonomie locali e della formazione di enti intermedi, cosa che del resto viene ampiamente confermata da una analisi comparata degli statuti delle varie regioni, nonché dallo studio di diverse leggi regionali attinenti la tutela ed uso del territorio, la costituzione dei comprensori, ecc., e di decreti di attuazione della legge statale n° 382/1975;

Si è però del parere che il deliberato della Giunta Regionale vada meglio chiarito, alla luce non solo delle decisioni della Corte Costituzionale, ma anche di quanto in più riprese assentito dal Consiglio Comunale di Taranto sulla corrispondenza della variante generale al P.R.G. agli orientamenti ed indicazioni del Piano ASI vigente (cosa questa in linea generale dimostrata e dalla cartografia di piano e dalla natura delle osservazioni presentate). In conclusione si ritiene che tutte le determinazioni conclusive sulla Variante Generale al P.R.G. in esame vadano impostate alla luce della considerazione che il Piano ASI va inteso come Piano Territoriale di coordinamento e quindi Piano di direttive, mentre i Piani Regolatori Generali e le varianti relative dovranno - uniformandosi alle direttive ed indirizzi proprii dei Piani ASI contenere tutte quelle previsioni, tipizzazioni e vincoli di dettaglio che i Piani ASI non possono contendere data la loro caratteristica di piani di massima.

In particolare, poiché la Variante Generale al P.R.G. di Taranto tenuto conto del Piano ASI, considerato proprio come un piano di direttive a

carattere generale, con la considerazione precedente si ritengono superate tutte le specifiche osservazioni e prescrizioni all'uopo contenute nella precedente relazione dell'Ufficio Urbanistico (n° 1466 dell'11/2/1977) e nel Voto n° 66 in data 1/3/1977 del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia.



7° SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
(Arch. Francesco STOLA)

### ZONA VINCOLATA A CAVA (C2)

Questa zona è riservata al prelievo degli inerti necessari per lo svolgimento delle attività industriali che di tale prelievo abbisognano.-

L'area interessata a seguito del concludersi delle varie fasi di prelievo deve essere oggetto di colmata a mezzo dei residui della lavorazione industriale.-



Al di sopra di questa colmata, sempre per intervento nonché a cura e spese delle industrie direttamente interessate, sarà riportato uno strato di terreno vegetale di potenza tale per cui abbia a risultare garantita l'opera di rimboschimento che, sempre per fasi successive, dovrà essere condotta a cura e spese delle industrie medesime.-

Le superfici verdi ottenute dalle opere sopraindicate non sono computabili ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del presente testo di Norme.-

L'opera di colmata considerata dal presente articolo dovrà rispettare l'andamento di eventuali gravine o di conformazioni particolari del terreno aventi rapporto con le condizioni d'equilibrio idro-geologico dell'area alla quale appartiene la cava.-

Quanto considerato dal presente articolo dovrà in ogni caso entrare a far parte di un Piano globale del verde interessante l'intera zona industriale ivi compresa la sua fascia di frangia, e indicante rigorosamente il succedersi temporale delle fasi di scavo, di colmata e di piantumazione.-

Questo Piano, da predisporre a livello di Piano Particolareggiato dovrà essere promosso dal Comune o, in alternativa, dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale o dalle stesse industrie interessate entro un anno dall'approvazione della Variante Generale; a partire da tale data non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni allo sfruttamento della

DESTINAZIONE DI ZONA		DESTINAZIONE D'USO		SIMBOLOGIA
ZONA INDUSTRIALE		ART. 31 DELLE NORME		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">C<sub>1</sub></div> 
		INDICI DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE	MC/MQ	2,0
ATTREZZATURE (D.M. 2.4.1968)	AREE PER L'ISTRUZIONE		MQ/MQ	—
	ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE		MQ/MQ	—
	SPAZI A VERDE ATTREZZATE		MQ/MQ	0,10
	PARCHEGGI PUBBLICI		MQ/MQ	0,20
		INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA	Mc/MQ	5,0
		SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO	MQ	5000
		INDICE DI COPERTURA	MQ/MQ	0,5
		ALTEZZA	MT	—
		VOLUME MASSIMO	Mc	—
		NUMERO DEI PIANI	N	—
DISTACCO MINIMO DAGLI EDIFICI DAI CONFINI	IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA		MT/MT	—
	ASSOLUTO		MT	10,00
	IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA		MT	1/1
	ASSOLUTO		MT	12,00
		ACCESSORI	Mc/Mc	—
		LUNGHEZZA MAX PROSPETTI	MT	—
		SPAZI INTERNI	—	—
		INDICE DI PIANTUMAZIONE	N/Ha	80
		H MAX DI CUI ART. 56 DELLE NORME	MT	—
PRESCRIZIONI PARTICOLARI	SI APPLICANO ANCHE LE NORME DEL PIANO A.S.I. COMPATIBILI CON LE PRESENTI NORME <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <b>7° SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO</b>  <b>IL RESPONSABILE DI SERVIZIO</b>  <b>(Arch. Francesco STOLA)</b> </div>			